



COMUNE DI ONANO
Piazza Monaldeschi n. 1 – 01010 Onano (Vt)
Tel. 0763/78021 – Fax. 0763/78391
comuneonano@pec.it

ORDINANZA N. 15 del 06/06/2026

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI - OBBLIGO PULIZIA TERRENI E AREE VERDI DI PROPRIETÀ PRIVATA INCOLTE - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che periodicamente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato d'incuria e abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, siti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;

PRESO ATTO che analogo problema presentano numerosi appezzamenti privati, aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

TENUTO CONTO, con la stagione estiva ormai alle porte, che le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;

CONSIDERATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTA la legge 21/11/2000 n.353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]”;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n.267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “ Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt.14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. n.90,91,92,93,93,95 e 96 del Regolamento Regionale n.7 del 18/04/2005;

VISTO il D.Lgs.n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento per il decoro estetico ambientale, l' arredo urbano e la sicurezza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.05.2012;

VISTO il R.D. n.3267 del 30/12/1923;

ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
- responsabili di cantieri edili e stradali;
- amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto,
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree verdi o inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive competenze,

1. di procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti (o all'aratura) e alla manutenzione di siepi ed alberature esistenti, tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, ecc.);

2. di provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi, lepidotteri e altri agenti infestanti;

3. di evitare, sia sul suolo pubblico che privato, la produzione e/o il mantenimento di ristagni d'acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
4. di sottoporre i pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie, dei tetti e dei piazzali privati a periodici trattamenti larvicidi;
5. di provvedere, nei campi a confine con strada, a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a n. 5 metri lineari, priva di vegetazione;
6. di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a n.10 metri lineari;
7. di provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;
8. di provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;
9. di rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scolari e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
10. di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre), come di seguito disposto nella presente ordinanza;
11. **NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2026**, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti:
 - il divieto, ai sensi dell'art.10, comma 5 della legge 353 del 21/11/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio;
 - il divieto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare: il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti;
 - il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
 - il divieto di far brillare mine o usare esplosivi;
 - il divieto di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- il divieto di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
- il divieto di aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o brace;
- il divieto di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come "lanterne cinesi" o "lanterne volanti", dotate di fiamme libere) nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura;
- il divieto di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell'ambito di attività agro- silvo - pastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- il divieto di mantenere la vegetazione infestante e/o rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

ORDINA ALTRESÌ

1. **AGLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI**, quali le società di gestione delle reti ferroviarie, stradali ed autostradali, di servizi idrici, ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.n.394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia, eventualmente adottate dall'Ente gestore. I gestori delle reti stradali e autostradali dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

2. **ALLE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO**, rientranti nella definizione di cui all'art.2 della Legge n.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune di Onano l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure

di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

3. AI PROPRIETARI, AGLI AFFITTUARI E AI CONDUTTORI DEI CAMPI A COLTURA CEREALICOLA E FORAGGERA, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente e contestualmente (perimetralmente e all'interno della superficie coltivata) una precisa o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno n.10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

1. AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TERRENI SITI NELLE AREE URBANE PERIFERICHE di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a n.5 metri.

1. AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI, AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, TITOLARI DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

1. AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI SUPERFICI BOSCADE CONFINANTI CON INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, TURISTICI O PRODUTTIVI E CON COLTURE CEREALICOLE O DI ALTRO TIPO, di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque/dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

1. AI PROPRIETARI, AI GESTORI ED AI CONDUTTORI DI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, CENTRI RESIDENZIALI, ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE INSISTENTI SU AREE URBANE O RURALI ESPOSTE AL CONTATTO CON POSSIBILI FRONTI DI FUOCO, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, adottando idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità ed avendo cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

1. AI GESTORI DI AZIENDE PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (siano esse pubbliche o private) di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs.n.36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, da includere nei piani di gestione.

1. AI TITOLARI E GESTORI DI FABBRICATI POSTI IN AREE PRIVATE, RICOPERTE DI VEGETAZIONE E QUINDI ESPOSTI A RISCHIO INCENDI, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

AVVERTE

i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie:

1. che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;
2. che il Comando di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di legge.

DISPONE

che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., **esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre)**

DISPONE ALTRESÌ

che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

1. In caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da € 173,00 a € 694,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della Strada;
2. In caso di mancata pulizia di aree verdi incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 ai sensi dell' art. 2 del Regolamento per il decoro estetico ambientale, l' arredo urbano e la sicurezza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.05.2012;
3. In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €5.000,00 e non superiore ad €50.000,00, ai sensi dell'art.10 comma 6 della L.353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della citata legge.

DEMANDA

Al personale del Comando Polizia Locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento **i seguenti compiti:**

1. **il controllo del territorio comunale;**
2. **il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;**

3. Irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento e l'imposizione del termine perentorio di giorni 15 per l'esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati:

VV.F.	115
Carabinieri	112
Polizia di Stato	113
Emergenza Ambientale	1515
Emergenza Sanitaria	118
Sala Operativa Regionale - Protezione Civile (numero verde)	803 555
Sala Operativa Centro Funzionale Regionale (numero verde)	800 27 65 70
Comando Polizia Locale	0763 531780

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata presso l'albo pretorio online del sito istituzionale dell'ente;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio;
- trasmessa agli enti specificati:

TALETE SPA taletespa@certpec.taletespa.eu

PROVINCIA DI VITERBO provinciavt@legalmail.it

CONSORZIO BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA consorzioetruriameridionalesabina@pec.it

- trasmessa alle seguenti istituzioni e forze dell'ordine:

- PREFETTURA DI VITERBO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
protocollo.prefvt@pec.interno.it

- CORPO VIGILI DEL FUOCO com.viterbo@cert.vigilfuoco.it

- COMMISSARIATO P.S. dipps195.00f0@pecps.poliziadistato.it

- CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA ONANO tyt22389@pec.carabinieri.it

- COMANDO CARABINIERI FORESTALI DI ACQUAPENDENTE fvt43082@pec.carabinieri.it

IL SINDACO
Pacifico Biribicchi

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **06/06/2026** al **21/06/2026** al n. **327** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Ines Giuliani